

**Università degli studi “Cà Foscari” di Venezia**

**Tesina per l’esame di Storia della società veneta nel MedioEvo**

**Prof. Mueller Reinhold**

**Gli stranieri a Perugia nella legislazione statutaria (XIII-XIV)  
(con integrazioni e dati a confronto)**

**Anno accademico 2003/2004**

**Studente  
Fulvia Serpico 793776**

## **Indice**

- **Premessa**
- **Perugia (breve scheda)**
- **Lo statuto del MCCCLXII**

### **Parte I:**

- I *Forenses* a Perugia nel panorama demografico: dagli estimi Catastali (VIII-XV) e censimenti. Come diventare cittadino.
- Lo Statuto del 1342 e successive integrazioni: accatastamento e cittadinanza.(anche Statuto dell'Armario 1436)
- Le principali attività economiche dei *Forenses*: dai dati catastali dei cuoiai e calzolai (XIII-XV)
- Ebrei come stranieri: dallo Statuto. Integrazioni e confronti

### **Parte II**

- **Gli stranieri nell'ordinamento statutario. Alcuni casi**
- Giurisdizione civile
- giurisdizione penale
- l'usura
- **considerazioni finali**

### **Appendice**

- breve riferimento allo statuto di Ascoli Piceno del MCCCLXXVII
- norme integrative
  
- **Bibliografia**

## Premessa

Prima di descrivere nel dettaglio l'argomento oggetto del presente lavoro, sarebbe opportuno aprire una breve parentesi per meglio collocare i documenti e le fonti disponibili. Come abbiamo avuto modo di apprendere dalla lunga bibliografia studiata, il ruolo degli stranieri nelle varie città poteva essere gestito in base alle necessità dettate dal contesto politico-storico e sociale di riferimento. Studiando il ruolo delle élites mercantili e artigiane e i movimenti demografici in generale (non facciamo riferimenti specifici, ma parliamo dei centri medievali più importanti e influenti tra il XIII e il XV sec.), è evidente che l'acquisizione della cittadinanza, poteva essere determinante al fine di ottenere determinati privilegi economici, come esenzioni, privilegi e affrancamenti vari. Le modalità con cui un *forense* poteva diventare *cives* sono molteplici e spetterà a noi inserire caso per caso gli esempi (e le rispettive eccezioni) in cui ci siamo imbattuti.

Scopo della ricerca, sarà verificare il rapporto stranieri - legislazione, come cioè erano trattati gli stranieri nella regolamentazione normativa di un centro urbano: gli stranieri negli Statuti. Il fatto che venissero previste norme specifiche per regolamentare la presenza straniera in città, significava attribuire a quella "classe" un ruolo specifico; quelle statutarie sono sicuramente testimonianze valide che ci permettono di entrare nel substrato sociale di un contesto urbano in un periodo storico determinante per la crescita economica e lo sviluppo di nuovi schemi politici.

Questo sembra essere un argomento molto delicato da affrontare: i campi di indagine sono numerosi e diverse le strade di ricerca percorribili. Inoltre, molti gli interrogativi ancora insoluti. In effetti, lo studio della presenza forestiera nel patrimonio statutario, rappresenta un campo di indagine recente, mentre molte sono state le documentazioni "alternative" in grado di fornirci informazioni: fondi notarili, documenti testamentari, atti giudiziari, fonti fiscali e così via.

Possiamo formulare uno schema generale:

- chi sono i *forenses* e che ruolo hanno in un centro urbano;
- qual è il rapporto tra *cives* e *forenses*;
- come si stabilisce (e con che criterio) un insediamento di stranieri;
- la provenienza di un gruppo: come cambia e si trasforma in base all'evoluzione economica e sociale del posto in cui si insedia

- l'integrazione nel substrato demografico: integrati o emarginati?
- L'acquisizione della cittadinanza.

Per capire quali sono le difficoltà che ci impediscono di affrontare l'argomento in modo univoco, basta considerare la complessità del panorama urbano e lo sviluppo nelle attività economiche che poteva essere determinante per caratterizzare la composizione sociale della popolazione (nel caso specifico possiamo riferirci ai principali centri dell'Italia Medievale). Spesso era proprio la richiesta di manodopera specializzata a richiamare in un centro urbano numerosi stranieri, che con il passare del tempo, finivano per costituire gruppi permanenti ed inserirsi in modo definitivo nel contesto, contribuendo all'evoluzione della composizione sociale della popolazione. Inoltre, l'integrazione così intesa, avrebbe di sicuro comportato il formarsi delle *nationes* e la conseguente collocazione nei quartieri ad esse dedicati.

Non è questa la sede per affrontare questo argomento così complesso. Ci limitiamo ad un accenno, rimandando agli studi sull'argomento gli approfondimenti.

Mi sono occupata del caso di Perugia: quale era la situazione degli stranieri in questa città, quali i gruppi di *forenses* prevalenti; quali le fonti che meglio trattano dell'argomento e che possono essere le più utili per capire meglio la situazione.

Lo statuto di cui mi avvalgo per questa ricerca è quello del 1342 in volgare (quello del comune, poiché esiste per lo stesso anno anche quello del popolo). Le norme riguardano tratti caratteristici della vita civile: l'usura, il porto d'armi, gli scontri con i cives e anche l'accesso alle cariche amministrative. Riporterò quelle che ho ritenuto più significative e complete.

Notizie precise relative all'acquisizione della cittadinanza, derivano:

- dai Catasti, divisi in diversi registri e relativi agli allibramenti dei secc.XIII e XIV e del periodo 1479-97 (XV);
- dai registri di Miscellanea (specificamente il reg. 56, contenente i nomi dei cittadini e dei forestieri ritornati in città con le loro famiglie) per il periodo 1445-1449;
- i registri della Libra, che ci aiutano a capire la composizione demografica del popolo. In questo caso, conviene specificare che l'*allibramento* consisteva nell'iscrizione al registro della Libra, fase precedente l'effettivo *accatastamento*,

cioè l'iscrizione al fine del computo catastale per il calcolo della capacità contributiva.

- I documenti contenuti nei Consigli e riformanze, integrazioni utili per rilevare normative derivanti da riforme precedenti lo statuto;
- I Sussidi Focolari, per quantificare e qualificare gli insediamenti umani, compresi gli elenchi dei *miserabili*, distribuite per parrocchie e porte, dai quali vanno alcune volte esclusi gli stranieri, quelli dichiarati miserabili perché questa qualifica comportava l'immunità fiscale, accordata allo scopo di attirare manodopera specializzata;
- Lo Statuto dell'Armario del Comune (sec. XV- 1436), che contiene integrazioni normative per i forenses (nel fondo Statuti, reg. 17 dell'ASP) relative alle procedure di accatastamento per rilevare la capacità contributiva dei registrati. Le rubriche sono utili per verificare che tipo di privilegi e benefici venivano concessi ai forestieri registrati da un certo numero di anni di iscrizione al catasto.
- Sarà necessario trovare fonti che meglio ci fanno capire su come si acquisiva la cittadinanza.

Dalla condizione patrimoniale riscontrabile dai catasti e dalle Libre, notiamo, per alcuni registri, la presenza di cuoiai e calzolai stranieri. Non interessa studiare la composizione patrimoniale quanto capire perché ottenevano la cittadinanza (quest'aspetto è importante se consideriamo le nozioni relative al ruolo di alcune élites mercantili e artigiane). Così come per molte altre città, i mercanti in primo luogo ottenevano la cittadinanza per i privilegi che poteva comportare. Per Perugia, ci chiediamo come, perché e a chi veniva conferita ; veniva concessa per i benefici che una determinata classe poteva portare alla comunità? Quali erano i privilegi di cui potevano godere i nuovi *cives*?

- è da considerare anche la presenza della comunità ebraica a Perugia (per esempio nel sussidio focolare reg. n. 68)

Le signature dei fondi che ho citato nel corso della ricerca, corrispondono all'Inventario edito dal Ministero dell'Interno, Pubblicazioni degli Archivi di Stato, XXI, dell'anno 1956.

### Perugia: breve scheda

Parlare dello statuto senza descrivere la cornice entro cui è contenuto potrebbe essere semplicistico. Rimandando agli studi specialistici sulla storia di Perugia dalle origini, preferirei qui accennare al contesto storico e politico, cornice necessaria per comprendere la logica della produzione legislativa (e di governo) tra il XII e il XIV secolo.

“Mentre la maggior parte delle repubbliche italiane volgevano a signoria, con i Visconti a Milano, gli Scaligeri a Verona, gli Estensi a Ferrara, i Malatesta a Rimini, i Montefeltro a Urbino, Perugia, più che mai democratica, giunse all’apice della sua potenza repubblicana”, così si esprimeva il Bonazzi in merito alla posizione della città nel contesto italiano dell’epoca<sup>1</sup>.

Il comune godeva, già dal XIII secolo e pur soggetto alla Sede Apostolica, di una condizione di larga autonomia. Il fatto di dipendere formalmente da Roma, poneva inevitabilmente la nostra città al centro della disputa tra i due simboli dei poteri forti, il Papa e l’Imperatore, a livello locale determinate dalle lotte faziose tra guelfi e ghibellini. Perugia vivrà dunque fasi alterne, dal punto di vista politico, alla luce degli eventi contingenti. Ciò che a noi preme maggiormente sottolineare, è che le sue istituzioni sopravvissero e si rafforzarono nonostante le lotte interne tra le fazioni rappresentative del popolo e dei nobili. Nel XIII secolo, al governo popolare dei consoli, si sostituisce quello del potestà (nobile e forestiero); cresce l’importanza dei collegi delle Arti e l’autorità del popolo nei consigli, finché si giungerà alla metà del secolo, all’istituzione del Capitano del popolo, con magistrature e consigli propri. In questo periodo, la politica perugina si rivolge a Firenze (guelfismo); all’interno e all’esterno cresce la potenza e l’immagine del Comune, che comincia ad espandere il suo dominio su gran parte dell’Umbria. Nel frattempo, sorge la necessità di raccogliere le vecchie norme consuetudinarie in diversi “*constituti*” che disciplinino la vita civile, in un unico corpo organico che sfocia nello statuto del 1279. Nel XIV secolo, il controllo del Papa si farà molto più debole in conseguenza dell’esilio avignonese<sup>2</sup>; Perugia potrà rinforzare le sue istituzioni e costruire una nuova rete di alleanze all’esterno, mentre all’interno si prevede un’opera di concentrazione politica, segno del prevalere del partito guelfo. Già nel 1369, Urbano V scese in guerra contro la città per ripristinare la

---

<sup>1</sup> tratto da Bonazzi Luigi, *Storia di Perugia*, 1875, vol. I, p. 329

<sup>2</sup> ma importante considerare il pregresso privilegio concesso alla città di Perugia da Papa Innocenzo III il 2 ottobre 1198, in cui vi è espresso il vincolo di soggezione alla chiesa unitamente al riconoscimento delle *libertas*.

sua autorità e Perugia fu costretta ad accettare i legati pontifici. Dopo poco tempo, si riavvide il fuoco della ribellione popolare, e nel 1375 riuscì a mettere in fuga l'abate Monmaggiore, rappresentante papale. Tempo denso di tradimenti, intrighi e riappacificazioni, che vede il suo apice nella lotta tra i Raspanti ( popolari) e i Becherini (nobili). Una tregua si ottenne con Biordo Michelotti, ma durò poco perché venne assassinato nel 1398. le vicende per il potere si susseguirono tumultuose: nel 1400 Perugia sarà in mano a Gian Galeazzo Visconti; tre anni dopo al Papa, poi a Ladislao di Napoli, e in seguito a Braccio di Fortebraccio da Montone. Una nuova guerra poi divampò tra gli Oddi e i Baglioni, le due famiglie da sempre in lotta.

Le istituzioni principali<sup>3</sup>: i consoli, il potestà, il capitano del Popolo e gli Anziani, le Arti.

Fazioni politiche: Oddi e Baglioni(XII-XIV); breve periodo di Signoria con Gian Galeazzo Visconti, Braccio da Montone, detto Fortebracci (XV)

---

<sup>3</sup> di cui bisogna considerare lo sviluppo in base al periodo storico di riferimento.

## Lo statuto del comune di Perugia, MCCCXLII.

Lo statuto del Comune di Perugia che sto analizzando per questo lavoro è nella versione in volgare, ne esiste però anche una versione latina. In genere gli statuti erano compilati da *statutarii* (compilatori) ad hoc eletti dai priori che ne ricevevano l'incarico dal *Consiglio dei 500*.

Lo statuto del 1342 fu promulgato il 15 settembre ed entrò in vigore il 1 aprile del 1343. Rimase legge generale fino al 1389, quando fu integrato da alcune riforme organiche, fuse successivamente in una nuova compilazione pubblicata in 4 libri nel marzo del 1400 (in vigore dall'aprile successivo).

Non mancarono inoltre correzioni parziali di cui si trovano molti riferimenti in note aggiuntive alle rubriche del nostro statuto (inserite successivamente).

Accertare quale fosse la redazione precedente allo statuto del 1342 è molto difficile poiché i dati e le fonti al riguardo sono frammentarie. Ne esiste uno del 1279 e sarebbe interessante ricostruire le varie integrazioni legislative successive tra questa redazione e quella del 1342. Le difficoltà derivano inoltre dai numerosi riferimenti, inseriti nelle rubriche, contenuti nei "capitoli precedenti" senza l'indicazione dell'anno in cui questo coordinamento si è verificato. In alcune rubriche dello statuto di cui mi occupo, per esempio, sono citate (in volgare), alcune parole di una rubrica sugli usurai forestieri, tratta da un vecchio statuto ( lib. II, rubrica 65, Statuto a stampa)<sup>1</sup>, e sugli ebrei ( vedi paragrafo parte I).

A mio parere, un contributo importante nella ricerca delle fonti sulla legislazione statutaria e sulla produzione normativa tra i secoli XIII e XIV è stato offerto da Roberto Abbondanza al convegno di studi storici tenutosi a Perugia il 13 ottobre 1962. La relazione presentata dallo studioso propone il tentativo di ricostruire l'evoluzione del processo normativo nelle istituzioni comunali perugine in quei secoli. Lo statuto del 1279 non è ovviamente la prima redazione statutaria; ne esistono diverse precedenti prodotte dalle prime strutture comunali (XII sec.). Attestano questa posizione numerosi riferimenti contenuti nella prefazione al *Regestum* pubblicato da V. Ansidei nel 1935. Se dallo statuto del 1279 se ne estraessero le norme risalenti ad epoche precedenti, per esempio al 1276 (data che ricorre spesso nel testo), si potrebbe ipotizzare che a

---

<sup>1</sup> ricordo che in questo lavoro ho usato l'edizione a stampa curata da P. Sella del 1916 che divide lo statuto in soli due volumi. Quindi le Rubriche citate in questa premessa, non corrispondono a quelle numerate nella divisione originaria qui citata.

quell'anno corrispondesse una riforma statutaria. Ma a parte le ipotesi, quello del 1279 resta il riferimento e il punto di partenza per lo studio di quelli successivi.

Lo stesso percorso di ricostruzione può essere fatto per lo statuto del 1342; da una riforma del 1305 (di cui non ci è giunta la redazione, ma che non si discostava molto da quella del 1279) ne sarebbe nata la versione volgare, anche se esistono numerosi frammenti (in latino) raccolti in un codice conservato all'archivio di Stato di Perugia, risalenti al 1314-1315. Secondo il parere di Roberto Abbondanza, è da qui che bisogna partire per capire la genesi dello statuto del 1342 e per studiare la probabile esistenza di un contemporaneo statuto del popolo.

A questo punto sarebbe utile, ai fini di una più precisa descrizione contenutistica dello statuto, ricordare la composizione della stesura originaria. È un codice membranaceo della misura di mm 504 X 323, legato da grosse assi di legno coperte di pelle marrone scura e tempestata da grossi chiodi. Comprende 235 carte, numerate in cifre romane: diviso in 4 libri, ognuno con numerazione autonoma. Il I è compreso in cc.98; il II in c. 33; il III in cc.55 e il IV in cc.49.<sup>2</sup>

Non vi è dubbio che contemporaneamente a questo statuto generale del Comune, ne fosse in vigore un altro, lo statuto del popolo. E' una considerazione attestata da molte citazioni contenute (anche se in modo generico) nel primo a proposito di argomenti particolari (per esempio, materia penale, lib. IV rub. 1, lavori pubblici, lib. IV rubb. 105-110, originale). Talvolta, per materia più gravi quali omicidi o spargiuri, sono riservate espressamente le pene stabilite dallo statuto del popolo. In più rubriche, è affermato dai compilatori che gli statuti del Popolo “ [...] *debban applicarsi dal Podestà o dal Capitano en sua fermezza* [...]”<sup>3</sup>. Questo atteggiamento dimostra un forte rispetto per la fonte legislativa popolare, tanto da affermare che “[...] *niuna norma contenuta in quella possa essere abrogata, sospesa o cambiata se non per deliberazione solenne dell'adunanza dei rettori delle Arti*[...]”, che a quel tempo era il più importante organo legislativo della Repubblica.

Nel periodo in cui fu promulgato lo statuto del Comune, pare si stesse attendendo ad una nuova redazione anche di quello del popolo, poiché a rub. 78 del lib. IV (originale), si fa menzione dei notai “[...] *posti a scrivere lo statuto del popolo*[...]” che ancora non avevano terminato il loro lavoro.

---

<sup>2</sup> tratto dalla prefazione di Giustiniano degli Azzi, in *Corpus Statutorum Italicorum*, a cura di Pietro Sella, Milano 1913, p. XI.

<sup>3</sup> *ivi* p. XV, (lib IV rub 49, originale).

Da queste considerazioni si evince la chiara relazione esistente tra le due fonti legislative; si assiste ad una sorta di compenetrazione di norme e principi, a chiara testimonianza della portata giuridica dell'azione normativa e della partecipazione politica tra organi istituzionali.

## Parte I

### **I *forenses* a Perugia nel panorama demografico: dagli estimi catastali ( XIII-XV) e dai censimenti. Come diventare cittadino**

Prima di affrontare nello specifico all'analisi dell'argomento, è indispensabile ricordare che le procedure di accatastamento qui descritte, presuppongono una regolamentazione statutaria. Esiste alla base una previsione normativa generale che viene applicata nel caso concreto volta per volta. I dati catastali riportati sono di vari periodi, ma la regolamentazione statutaria di riferimento definitiva è quella dello statuto del 1342, poiché sembra essere il riferimento normativo anche per le regolamentazioni catastali successive del XV secolo.

Nell'indagine sulla presenza dei *forestieri* in città, molte sono le fonti di cui avvalersi. Scopo del presente lavoro è quello di considerare questi *forenses* in base alla legislazione statutaria per accertare la loro posizione nel sistema normativo. La difficoltà risiede nel valutare la "portata giuridica" della loro presenza nello statuto, capire cioè se possono considerarsi soggetti civili e giuridici al pari degli altri *cives*, se possono essere sottoposti alla stessa giurisdizione. Bisogna considerare inoltre:

- la città in cui si stabiliscono e il relativo contesto urbano e sociale;
- l'atteggiamento del resto della popolazione nei loro confronti, che può dipendere dalla "vocazione" più o meno commerciale e dalle aperture verso l'esterno delle città in questione (molto dipende dal momento politico, dalle fazioni in lotta e dalle alleanze mirate con gli altri comuni);
- il grado di integrazione nei vari livelli della società civile;
- il significato del termine *forenses* in base al processo di progressiva evoluzione-espansione territoriale della città verso il contado circostante e oltre (fino a dove la città afferma la propria giurisdizione. Se fino al condato, dove è compresa la popolazione contadina, forestiero sarà considerato colui che proviene dal distretto, e così via...).

Le fonti statutarie sono state le meno studiate dalla storiografia che si occupa di questo argomento. Le fonti "alternative" come quelle catastali, oltre alle altre di tipo

testamentario e notarile, costituiscono un patrimonio notevole di informazioni che ci possono indirizzare verso nuovi campi di indagine.

In questo caso, ho preferito procedere dall'esterno verso l'interno, partine dai dati catastali per approdare alle norme statutarie. Nel caso di Perugia, l'una cosa non esclude l'altra poiché per essere iscritti al catasto, la posizione dei *forenses* era già stata prevista dalla normazione statutaria in merito alla regolamentazione dell'accatastamento.

I censimenti focolari con informazioni più utili, sono relativi agli anni 1285, 1444 e 1493. Il primo dei tre (serie *Libra*, A.S.P.), è catalogato sotto la denominazione "Ruolo dei cittadini iscritti alla libra per rioni e parrocchie). Gli altri due (serie *Sussidio focolare*, A.S.P.) non hanno intestazione ma a differenza del registro del 1285, distinguono gli allibrati tra "*cives, forestiere e absentates*".

Prima di entrare nel merito della questione, bisogna specificare che la *Libra* è data dalla somma della somma dei singoli valori di stima, divisa per 10. Il calcolo viene effettuato allo scopo di agevolare le operazioni di contabilità relative alle imposizioni fiscali. La *Libera grossa*, inoltre, è la decima parte della libra di danari.

Grazie ai dati reperiti, è possibile stabilire il livello di "benessere" della società perugina. Si parte dallo studio dei dati del 1285 perché è la più antica fonte che ci permette di accertare le imposte reali e personali stabilite dalla procedura prevista dal comune per la regolamentazione della fiscalità a fini contributivi. Quello dell'allibramento è uno strumento necessario agli amministratori per gestire l'imposizione fiscale; un'esigenza che si afferma con lo sviluppo delle strutture comunali e le relative fasi di crescita demografica (in questo caso iniziate nel XIII secolo).

Per gli storici, gli estimi e i catasti costituiscono un valido strumento che attraverso l'analisi della composizione patrimoniale degli iscritti (beni mobili e immobili) e della loro provenienza, può farci capire meglio il tipo di società in cui erano inseriti gli stranieri.

Con l'istituzione della *Libra*, il sistema contributivo e di imposizione fiscale, cambia rispetto a quello precedente, molto meno equo che contribuiva ad accentuare le già pesanti disparità di trattamento tra classi sociali.

Come accennato in precedenza, la *Libra* del 1285, elaborata sulla base di una riforma normativa della fiscalità del 1260, divide i nominativi solo tra *cives* e *de comitatu*.

Confrontando questo sistema con quello degli altri due censimenti qui studiati, si nota una minore ripartizione dei soggetti censiti in relazione alla minore dimensione territoriale (e giuridica) del comune. La documentazione non consente di chiarire chi siano esattamente i soggetti inclusi nella classe “de comitatu”; probabilmente si tratta di soggetti che, non avendo ancora la cittadinanza perugina, risiedono in città o subito fuori, che si distinguono da un punto di vista fiscale dagli altri soggetti.<sup>1</sup>

Inoltre, i dati permettono di considerare tramite un criterio onomastico anche la provenienza dei soggetti, anche se nel caso della Libra del 1285 è più difficile perché generica la suddivisione (perché indicare la provenienza e non il cognome? Il cognome forse si usava solo per i *cives originari* poiché quelli che avevano acquisito la cittadinanza da poco, non potevano considerarsi ancora parte integrante della società<sup>2</sup>

Tralasciando l'estimo del 1285, passiamo ad un breve raffronto tra gli altri due estimi presi in esame, 1444 e 1493. per motivi di pertinenza, riporto solo l'analisi dei dati relativi ai forestieri. La tabella riportata di seguito (n. 19)<sup>3</sup> relativa alla distribuzione dei focolari cittadini per rione compreso nelle cinque porte al 1444. Il numero totale dei *forenses* censiti è 675. per il 1493 (tab. 21), per le stesse porte in totale sono 228. I dati suggeriscono un flessione quantitativa ma non sembra possibile stabilire a quale fattore sia dovuto questo decremento (per esempio potrebbe essersi applicato un diverso criterio di ripartizione, di distribuzione dei fuochi.

È possibile ricavare notizie più dettagliate dall'allibramento del 1389-1396. La tabella 25 allegata è tratta da A.S.P., *catastini*, n.30, “*Liber foresium allibratorum in Civitate Perusii*”. I rioni di residenza sono divisi per le porte, ma il dato più interessante, a mio avviso, è quello relativo alla località di provenienza. Notiamo per esempio, che provenire da un'altra città, anche limitrofa, costituiva un fattore determinante per essere considerato straniero. La “colonia forestiera” qui evidenziata era composta principalmente da persone provenienti dall'Italia Centrale, anche se non mancano ungheresi (solo 1 nel rione di Porta S. Angelo) e anglo-sassoni (due da Inghilterra e Irlanda nel rione di Porta S. Pietro, che sono numericamente inferiori. Questa minima

---

<sup>1</sup> A. Grohmann, *L'imposizione diretta nei comuni dell'Italia centrale nel XIII secolo*, Roma 1986, Ecole française, p. 54

<sup>2</sup> *ivi*, p. 55.

<sup>3</sup> le tabelle che da ora in poi riporto sono tratte dal testo di A. Grohmann, *Città e territorio tra Medioevo ed Età moderna*, Perugia 1981, Volumnia editrice. Lascio la numerazione originaria per evitare confusione.

presenza di stranieri, potrebbe essere il sintomo dello scarso interesse della piazza perugina?

La procedura dell'accatastamento, come si è detto, e il conseguente controllo della composizione patrimoniale delle persone era uno strumento utile agli amministratori per gestire l'imposizione fiscale e quantificare le entrate nelle casse del comune.

A questo proposito, utile è la **rubrica LXVI del libro I dello statuto, 1342:**

*« de la exatione de le date e de le colte »*

*[...] da mo ennante niuna colta ovvero prestanza ovvero enposetione de pecunia se ponat  
ai citadine ovvero contadine se non per livra e catasto[...]*

Inoltre, possiamo riportare anche la **rubrica LXVI del libro IV dello stesso statuto:**

*“Che le forestiere comparante la cosa stavele en la città ovvero contado de peroscia  
paghe le colte per essa cosa secondo pagava el venditore”*

*[...] Statuimo che nullo forestiere compare da alcuno cittadino ovvero contadino ovvero  
destrectuale del comuno de Peroscia alcuna cosa stavele en la città... E che contrafarà  
sia tenuto per la cosa la quale comparà pagare date e colte en lo cuie destrecto fosse  
la possessione coparata, secondo co per essa cosa pagava quillo el quale vendeo a luie  
la dicta cosa.. En quisto caso s'entendano forestiere tucte quiglie gliee quaglie non  
avetano en la città, contado ovvero destrecto de Peroscia cum tucta la sua fameglia e non  
averon pagate le date e le colte en la città ovvero contado ovvero destrecto. [...]”*

La definizione di straniero in questo caso è derivata dalla posizione che lo stesso occupa nella procedura fiscale. Pagare le “date e le colte” può costituire, paradossalmente, un “privilegio” per coloro che intendono diventare *cives* a tutti gli effetti. La condizione di contribuente sembra essere sufficiente per essere considerati tali.

L'iscrizione al catasto per i forestieri, era prevista dalle norme statutarie. Come vedremo di seguito, ci sono molti riferimenti ma bisogna sempre tenere presente che nello Statuto del 1342 sono confluite norme di quelli precedenti, per cui non possiamo dire con precisione a quando risale esattamente l'intenzione del comune di voler *regolamentare* la posizione dei *forenses*.

## **Lo statuto del 1342 e successive integrazioni: accatastamento e cittadinanza**

L'iscrizione al catasto per i forestieri, era prevista dalle norme statutarie. Come vedremo di seguito, ci sono molti riferimenti ma bisogna sempre tenere presente che nello Statuto del 1342 sono confluite norme di quelli precedenti, per cui non possiamo dire con precisione a quando risale esattamente l'intenzione del comune di voler *regolamentare* la posizione dei *forenses*.

Entriamo nel dettaglio analizzando le normative sui catasti del 1481, contenute nella serie *Consigli e Riformanze, reg.117, c.9v* e lo Statuto dell'Armario del 1436, contenuto nel *Fondo Statuti, reg. 17* presso l'Archivio di Stato perugino, che raccolgono la regolamentazione inerente la procedura dell'accatastamento. Ho ritenuto utile avvalermi di questo contributo poiché è una fonte che costituisce una regolamentazione (*razionalizzazione*) delle normative precedenti tale data contenute a vario titolo nello statuto e qui raccolte.<sup>4</sup>

### **Le normative del 1481, rubriche 10 ,11 e 24**

**10** “ [...] e perché per li statuti s'è provveduto che la casa deve esser ricolta per lo pagare del subsidio, volemo et comandamo che ciaschono cittadino, contadino e frostiere avente casa en città, debbia assegnare a dicte notarie le case loro, porta, parochia et confinie, et dicte notarie debbiano tale casa descrivere nele loro libre de tale possidente.”

**11** “ [...] item che dicte notarie debbiano fare libre separate a tucte citadine e condatine et frostiere, quale depersè et separatamente habitano et habitaranno et fra loro averanno divise li beni.[...]”

**24** “ [...] item dicte notarie debbano cum diligentia annotare neli libre et catastre de quilli che sono state facte citadine dal 1457 indietro, la condictione apposita nela loro civiltà de non se podere ponere li bene innante tempo et non pongano in dicta libra li bene che abbiano tracto origine de contado e che non sieno state nela libra

---

<sup>4</sup> lo statuto dell'Armario è datato 30 agosto 1436 e le altre normative riportate 4 febbraio 1481.

*de cittadino per anni trenta continue et contrafacento incurrano in pena libre XXV [...]*”

Dalla rub. 10 si evince la norma statutaria per la quale l'accatastamento è fatto allo scopo di quantificare il sussidio da pagare al comune. L'iscrizione alla libra viene fatta soprattutto per beni immobili (*libra grossa*); infatti i notai a ciò designati devono provvedere alla descrizione delle case, che poi andranno classificate separatamente in liste, cittadini, forestieri e contadini. Ma la norma che in questo caso meglio descrive la posizione degli stanieri è quella della rubrica 24, in cui si specifica che per l'annotazione nei catasti si devono considerare tutti coloro che sono stati nominati cittadini a partire dagli anni precedenti al 1457 e che risultino proprietari di beni iscritti nella libra da almeno 30 anni.

Dall'analisi del nostro statuto possiamo ricapitolare le disposizioni principali in merito alla presenza degli stranieri (poiché sarebbe troppo dispersivo proporre le intere rubriche).

I *forenses* potevano diventare *cives originarii* dopo aver dimorato in città per trent'anni, aver svolto una attività commerciale continuativa e proficua per la società oppure avere in qualche modo dichiarato il patrimonio alla libra per almeno vent'anni.. L'iscrizione al catasto presupponeva un minimo patrimoniale di 25 libbre grosse, anche se non mancavano eccezioni (che riporterò di seguito).

**Rubrica 40, Statuto dell'Armario: *Qualiter forenses ad civilitatis beneficium admictantur et infra quantum tempus***

*“[...] Statuimus quod si quis forensis habitaverit continue familiariter per XXX annos civitate Perusii, quod possit et debeat describi inter cives in armario librorum dicti comunis et acatastari et alibrari in ea porta et parochia... dum tamen describi debeat locus unde orriginaliter fuerit [...] quod gaudeat et gaudere possit omnibus privilegiis civilitatis[...]*”

Dalla lettura della citazione sopra riportata, attestiamo ciò che fin qui è stato detto. La prolungata residenza in città (30 anni) comportava l'acquisizione della cittadinanza e dei privilegi ad essa connessi (*omnibus privilegiis civilitatis*)

L'intestazione di questa rubrica si riferisce chiaramente a norme statutarie che in questo caso sono state riprese ed integrate nello statuto dell'armario, che è quello specifico della regolamentazione catastale. Le rubriche del 1342, contenute nel libro I e confluite nelle rubriche LX (questa è già stata riportata sopra), XLI, XLII e XLIII dello statuto dell'Armario, sono le n. XC, XCI e XCII, che disciplinano anche la partecipazione dei forestieri alle cariche pubbliche oltre alla previsione della possibilità per loro di diventare cittadini. Due condizioni che in questo caso sono correlate (nel senso che risiedere in città per trent'anni significava diventare *cives* e di conseguenza la possibilità di godere dei privilegi relativi a questo status civile come, per esempio, quello di partecipare alle elezioni per gli uffici di governo:

**Rubrica 92, libro I, Statuto del Comune, 1342 (integrata poi nelle rubb. dello statuto dell'Armario)**

***“ che glie non native de la città overo contado de Perugia a certe officie non s'eleggano”***

*“[...] Per lo presente capitolo n'aducenmo a statutare che niuno el quale non sia natio de la citade overo contado de Peroscia possa essere electo o essere chiamato overo ricevuto ell'offitio del ..... (segue elenco cariche)... che le predicte cose non s'entendano, né luoco aggiano en coloro ei quaglie fossero state e avetate avessero ella citade de Peroscia per tempo de quaranta agne continuamente, overo staronno per lo tempo che verrà, ei quaglie sia licito recevoir e avere quegnunque dicte ofitie ella citade e lo contado. Ma de conselglo generale possa essere se averà avetato per vinte agne e averà case, terre, vignbe e possessione e livra almeno de cento livre. Ancora che niuno, el quale non fosse esso overo el pate suo originario cittadino e nato nela citade overo borghe overo contado pagante en la citade, possa essere priore, camorlengo e rectore, né voce avere overo dare en alcuna electione dei predicte, pena XXV livre de denare [...]”<sup>5</sup>*

Riassumendo:

---

<sup>5</sup> per approfondire le procedure relative al catasto, si rimanda anche alla rubrica n.50 dello statuto 1342, libro I. Altre condizioni da valutare, rubb. XI (eredi), XVI (frode alla libra), XXII (beni ricevuti dalla moglie in dote, XXVI (allibramento in due catasti) dello statuto dell'Armario.

- residenza per 40 anni, poi diminuita a 30, per godere dei privilegi;
- un termine che poteva dimezzarsi a 20 anni nel caso lo straniero possedesse beni immobili per un valore di almeno 100 libbre;
- oppure essere nato da padre già cittadino e pagare le tasse in città.

**Rubrica 43, Statuto dell'Armario : *Declaratio qui sunt cives orriginarii***

“[...] *cum in multis capitulis statutorum editorum, facta fuerit mentio de orriginariis civibus Perusinus et de comitanensibus et forensibus [...]*.”

“[...] *Statuimus et ordinamus quod omnes et singuli comitanenses qui fuissent, a decem annis supra, allibrati et descripti su accatastati in armario dicti Comunis, in cives originarios Perusinos, ut cives qui sint et esse debeant reputari cives originarii Perusini quo ad offitia, privilegia et beneficia... qui fuissent allibrati inter cives in libro civium ...et secundim formam statutorum, continue stetisse in civitate Perusii per XX annos seu artem aliquam exercuisse [...]. Forenses qui sunt iam XX anni et ab ante fuissent in dicto armario descripti seu allibrati inter cives originarios Perusinos... sint esse debeant cives originarii et pro orriginariis civibus Perusinis in omnis singulis et quo ad omnia et singula beneficia, offitia et privilegia tractari debeant[...]”*

In queste rubriche si stabilisce dunque che per essere iscritti tra i cittadini originari, i forenses dovevano aver dichiarato il loro patrimonio, condizione necessaria per godere di alcuni privilegi relativi alla cittadinanza. Si rimanda alla rubrica dello Statuto 1342 n. 152, libro III (riportata nella seconda parte), che contiene altre notizie circa la definizione di *forenses*, anche se inserita nella disciplina penale.

Condizioni particolari potevano ridurre la loro possibilità di diventare *cives*:

**Rubrica 41, Statuto dell'Armario**

**“quod nullus forensis qui non fuerit accatastatus et habitaverit post accatastrationem per xx annos, possit habere offitium vel exercere »**

Come abbiamo detto prima, queste sono le rubriche che contengono la normativa base compilata nello statuto del 1342. Se lo straniero non risultava avere abitato per 20 anni in città oppure accatastato, non poteva esercitare o ricevere un incarico amministrativo.

*“[...] Statuimus quod quis forensis reperiretue nunc allibratus inter cives originarios et descriptus a XX annis citra seu infra... non possit nec debeat habere vel exercere per se vel alium aliquod officium Comunis Perusii[...] Salvo tamen et reservato, quod spetiale privilegium seu gratia non intelligatur... quod habitissent seu artem aliquam exercuissent in civitate Perusii, per spatium temporis per formam statutorum de tali materia disponentium, propter quod deberent seu possint civili privilegio gaudere vel inter cives describi vel allibrari et accatastari[...]”*

Anche qui è ribadito il principio per cui si poteva ovviare al divieto suindicato, se si dimostrava di avere esercitato una professione per un tempo continuativo.

La **rub. 42 dello stesso statuto**, estende le condizioni a tutti gli altri privilegi connessi alla cittadinanza.

La consistenza patrimoniale di base necessaria per l'iscrizione ammontava a 25 libbre grosse:

### **Rubrica 36, Statuto dell'Armario: quomodo fiat libra civibus et comitanensibus**

*“[...] Item statuimus et ordinamus quod civibus perusinis et alibratis in civitate et etiam forensibus alibratis in civitate Perusii vel alibratis inter absentados de comitatu, fiat et fieri debeat libra, et facta esse intelligatur ad minus XXV librarum grossam . et comitanensibus fiat et fieri ad minus quinque libram grossam[...] »*

Non mancano però casi di allibramento per cifre inferiori, come si può evincere dalla tabella n. 26 e 29 (tratta da Grohmann, p.132). In questo caso, la fonte è il *reg. 68 e 203, Sussidio focolare, A.S.P.*, relativo alla distribuzione di 5.774 estimati nel 1444, divisi in 17 classi si estimo e tra *cives, forestieri e absentati*. Studiando i soli dati che ci interessano, notiamo che ben 490 estimati appartengono alla 1 classe, compresa tra 0-25; ciò potrebbe testimoniare che si poteva essere iscritti anche per libbre al di sotto della cifra minima prevista dallo statuto. Le classi di reddito più “popolate” arrivano fino a 301-400, un dato che potrebbe aiutarci a capire la reale collocazione degli stranieri nel panorama economico. (i dati sono distribuiti in 7 fasce di reddito, nell'arco di tempi di circa 70 anni, fasce che corrispondono a 7 ipotetici gruppi sociali).

Le rubriche successive tratte dallo statuto dell'Armario serviranno da integrazione alle considerazioni prima esposte, per meglio concludere il discorso sullo straniero e il suo rapporto con la procedura catastale.

#### **Rubrica 24, Statuto dell'Armario**

*“ Quod quilibet allibretur in Porta et Parochia ubi habitat”*

*[...] statuimus et ordinamus quod unusquisque habeat libram suam in parochia in qua habitat [...] in parochia prope domus libra fiat[...]*

Vale cioè il principio per cui la dichiarazione di residenza deve corrispondere al registro in cui si viene allibrati. Infatti, dalle tabelle riproposte, notiamo la suddivisione delle “anime” (soggetti allibrati) per porte, parrocchie, fuochi. A mio avviso è importante considerare il significato che la storiografia ha assegnato a questi termini in base ai progressi ottenuti dalla ricerca demografica su questo argomento ( a cui rimando perché sarebbe troppo dispersivo addentrarci nei particolari dello studio).<sup>6</sup>

*[...] et quicumque dictas satisfactiones non prestiterit ut dictum est , habeatur pro non allibrato et forense [...] »*

In questo caso bisogna riflettere sulla possibilità di accostare termini come “non allibrato” a “forense”: questa affermazione potrebbe chiarire ciò che fin qui è stato detto cercando di dare un definizione di straniero comprensiva di tutte le accezioni che nel periodo dello statuto, si riferivano alla condizione di “non residente in città”. Potrebbe cioè confermare il metodo che ho scelto per definire meglio la condizione giuridica dello straniero partendo dalla posizione che questo ricopre nel contesto contributivo e fiscale. L'allibramento come presupposto della cittadinanza?

#### **Rubrica 36, Statuto dell'Armario**

*“quod officiales armarii teneatur libram fecere quicumque petenti”*

*[...] cum multi perusini tam de civitate quam de comitatu et etiam forensee non habeant libram in civitate cel comitatu Perusii... se facere aliibrari secundum formam ordinamentum... civibus in civitate vel burgis, forensibus in civitate inter forenses tantum si in civitate habitarent si vero habitarent in comitatu, tunc in comitatu ubi habitant eis libra fieri debeat [...]*

La distinzione tra città, comitato, borgo e così va, quanto contribuisce alla definizione di straniero? Comunque, in questa rubrica si sottolinea la norma per cui bisogna dichiarare i propri beni in base al luogo in cui sono collocati.

Un altro aspetto da considerare è la posizione degli stranieri e dei loro eredi nella normativa sull'accatastamento.

### **Rubrica 35, statuto dell'armario**

*“ qualiter filii forensium allibratur in libro civium ”*

*[...] item statuimus et ordinamus quod filli forensium, qui filii nati sunt in civitate Perusii et quorum patres mortui sunt et libram habent in ipsa civitate, ponantur et scribantur et acatastrentur in libris civium Perusinorum, quemadmodum veri cives Perusini [...]*

Coloro che sono nati da padri stranieri già accatastati nell'elenco della libra, sono considerati cittadini al pari dei perugini e alla morte dei genitori, verranno iscritti tra i *cive* prendendo il loro posto. Infatti *“[...] et bona libram et catastrum patrum isporum tolli elevari et cassari de libro forensium, et ipsis filiis poni et scribi[...]*

### **Rubrica 11, statuto dell'armario**

*“ Quod si aliqua hereditas alicui remanserit, debeat ille cui remanserit, sibi pone facere ”*

*[...] si aliquis allibratus in libro et catastratus in catastro Comunis Perusii decesserit, superstite sibi aliquo suo filio herese vel aliquo alio suo vel emancipato vel extraneo herede... suum nomen scribi et poni in catastro et libra dicti decendentis cui subcesserit[...].* Anche per questo caso valgono le considerazioni fatte per la rubrica precedente, ma *“[...] salvo quod ea que dicta sunt de nomine heredis loco nominis defuncti ponendo, non vendicent sibi locum, quando talis heredes esset comitanensis vel forensis et subcederet civi perusino, vel esset forensis et subcederet comitanensi, vel comitanensi et subcederet forensi, in quibus casibus et quolibet dictorum casium, nomen heredis loco nominis defuncti ascribi non possit [...]*”. Non possono iscriversi al posto dei padri nel caso gli eredi sono *comitanenses*, non nati in città, oppure stranieri succeduti a padri *comitanenses* e viceversa. Rimarranno iscritti nella lista del padre e non *ex novo*, cioè sarà ancora preclusa loro la possibilità di acquisire la cittadinanza, con il metodo fin qui studiato, perché figli di coloro che abitano fuori la città anche se sono iscritti alla libra all voce *comitanenses*.

Ma se nella classe “*forenses*” non si supera una certa soglia di ricchezza, che ruolo si può assegnare a questi? A che classe sociale possono appartenere?

---

<sup>6</sup> notevole il contributo offerto da A. Grohmann nel suo saggio *indagini storico demografiche sulla città*

Dunque, l'iscrizione alla libra e il successivo accatastamento, per un forestiero costituiva un buon trampolino di lancio per diventare un cittadino a tutti gli effetti. Fino ad ora non abbiamo però segnalato un altro elemento da tener presente per capire bene il significato del termine forestiero. Numerosi riferimenti nelle norme che abbiamo elencato riguardano la distinzione tra cittadini, contadini, *comitanenses* e infine forestieri. Non ci siamo soffermati sulle altre categorie ma anche per queste erano previsti trattamenti differenti. Quanto conta, dunque, la divisione nel territorio in centro, *comitatus* e *districtus*? Possiamo per ora affermare in modo generico, che molto può dipendere dal momento storico e dalla fase di espansione del comune (in termini fisici-territoriali e di giurisdizione). Un forestiero del XII secolo, potrebbe non essere considerato allo stesso modo nel XV secolo.

Le cifre relative all'allibramento, possono essere una buona fonte per capire la composizione delle ricchezze e quindi la loro incidenza della società perugina. Dalla cifra per cui si veniva iscritti si evince il grado di ricchezza dei soggetti stimati. Il comune di Perugia, come previsto dalle norme statutarie, prevedeva questa procedura per calcolare la reale capacità contributiva degli abitanti

## **Le principali attività economiche dei *Forenses*: i dati catastali del ceto artigiano (cuoiai e calzolai).**

Un'attività economica dalla quale è possibile definire il ruolo di alcuni stranieri nella società, è quella dei cuoiai e calzolai. Proprio dal "ceto medio", potrebbero ricavarsi utili informazioni su un altro aspetto della vita in città. Il gruppo dei cuoiai e calzolai, dalle stime catastali e dai censimenti (di cui riporteremo qualche esempio), risulta il più consistente e rappresentativo (in base al numero dei rappresentanti delle arti artigiane nel Consiglio dei Priori, i primi tre posti spettano a mercanti, cambiatori e calzolai).

Dai registi catastali perugini reperiti dal 1400 al 1515, per esempio, ben 277 sono le intitolazioni a cuoiai e calzolai<sup>1</sup>. Il settore delle pelli rivestiva evidentemente, un ruolo determinante nella Perugia medievale.

Questi catasti, sono ripartiti per rioni; il catasto del 1489, risulta essere il più completo poiché è il risultato di una "rivisitazione" fatta allo scopo di accertare e quantificare i nuovi accatastati che non erano stati calcolati in precedenza. L'intento degli amministratori è ancora una volta quello di censire i soggetti a fini fiscali.

La tabella 87 e 88 ci riportano la distribuzione dei catasti dal 1400 al 1520 per il Rione di Porta Sole<sup>2</sup>, mentre la tabella 88 ci illustra la località di provenienza dei censiti. Degli 89 nominativi, 54 sono relativi a *cives originarii* di Perugia, mentre i rimanenti 35 si riferiscono a cittadini che hanno ottenuto la cittadinanza ed esercitano l'arte dei cuoiai. 12 di questi 35 ottengono la cittadinanza prima del 1450, i restanti a partire da tale data (vedi elenco successivo) Questo fenomeno può essere osservato per tutti i Rioni; lo studioso Grohmann, ipotizza che questo può essere il sintomo di una nuova attrazione urbana a partire dal 1450 in poi. Di questi 35 catastali, tranne 5, che provengono rispettivamente da Arezzo, Bologna, Assisi, Cortona e Cantiano, 30 sono originari di Perugia.

Nel caso del Rione di Parta S. Angelo, sono stati censiti 60 soggetti identificati come cuoiai e calzolai. Di questi, 29 sono cittadini originari mentre 31 vengono accatastati in seguito alla concessione della cittadinanza; solo 6 ottengono il privilegio nel primo quarto del 1400. Dalla tabella 91, individuamo la località di provenienza. Ad eccezione

---

<sup>1</sup> Grohmann, *op.cit* p329 vol I

<sup>2</sup> *ivi*, p. 331. L'autore ha ritenuto opportuno suggerirci questa ripartizione (analisi disaggregata) per meglio rilevare la distribuzione della ricchezza nel contesto urbano della classe artigiano di cui parliamo. Pare che porta Sole il luogo dove si concentravano più forestieri che svolgevano questa attività.

di due individui di *hGenua, Ianua*, e di uno qualificati come *de insole comitatu Assisi*, i rimanenti sono tutti del contado del rione.

. È utile l'analisi di queste informazioni, perché permettono di capire fino in fondo il processo di integrazione nella società civile attraverso le attività economiche. A mio avviso, in quel periodo era questa la logica per cui ci si poteva assimilare in un contesto cittadino diverso da quello di provenienza. Le attività economiche, soprattutto mercantili, sono le più predisposte a questo tipo di contatto.

Dagli esempi che riporto di seguito, è possibile constatare nel caso concreto, tutte le fattispecie previste in linea teorica dalla normativa che ho elencato sopra.

### **Esempi di calzolai e cuoiari divenuti cittadini<sup>3</sup>**

#### **Catasti del Rione Porta Sole (A.S.P.)**

- Angelus Benedicti Valentini, calcolarius: oriundo di casacastalda, è iscritto al catasto come *civis civilis*, il 21 marzo 1435, in seguito all'ottenimento della cittadinanza concessa il 16 marzo, con una libra di 25 libbre. Risulta proprietario di una casa. Presentando la richiesta di cittadinanza, dichiara di aver abitato a Perugia per 20 anni con la sua famiglia e di aver esercitato l'arte del calzolaio. (I, reg. 118, c. 509r. e v.)
- Angelus Sarro Putii Angelelli, calcolarius: iscritto al catasto come *civis civilis* insieme al padre il 20 marzo 1430. Il notaio lo cassa il 29 dicembre 1457, in quanto il soggetto è morto (I, reg. 19, c. 42v.)
- Antonius Matei Menecutii, calcolarius: accatastato il 1 dicembre 1451 come *civis civili* con libra minima. Ottiene la cittadinanza il 28 novembre 1451; all'atto dichiara di essere nato a Perugia e di avervi esercitato l'arte del calzolaio. In data 5 giugno 1454 viene cassato dal catasti in quanto risulta tornato a *Villa Casolis*, di cui era originario, (I, reg 18, c443r, v.)
- Bartolomeus Marini et Thomas, Ambrogius, Franciscus, Costantius sui filii, calcolarius: originario di Montelabate, ottiene la cittadinanza perugina il 22 giugno 1452. dichiara di abitare a Perugia da 6 anni e di avervi sempre esercitato l'arte del calzolaio, (I, reg. 17, cc 136v-137r).

---

<sup>3</sup> ne riporto solo qualcuno perché la lista è molto lunga. Rimando dunque a A. Grohmann, *op. cit* pp 334-353.

- Bartolomeo Menecutii, dicto el Bello, coiarius: ottiene la cittadinanza il 7 febbraio 1434 e segnato nella libra con 29 libbre. Dichiara di essere vissuto a Perugia per 30 anni e di essere iscritto alla matricola dei calzolai. La sua libra cresce fino a ad un apice di 207 libbre e 10 soldi, in data 2 dicembre 1460. Il 2 novembre 1461 è cassato perché morto senza figli. (I, reg. 16, c.124r.e v.).

#### **Catasti del Rione di Porta S. Angelo (A.S.P.)**

- Marinus Nicoluti, calcorarius: il 27 luglio 1424, ottiene la cittadinanza perugina in quanto abita con la sua famiglia da oltre 40 anni nella città dove esercita l'arte del calzolaio. Il 29 gennaio 1429 la libra è salita a 68 libbre (nel 1424 era di sole 28 ). A fianco dell'intitolazione catastale si legge :”*renovatio pro Nicolao suo filio*”. (I, reg . 25, c. 421r e v.) Erediatarietà dell'iscrizione.
- Bernardus et magister Lucas Antonii de Ranchis, calolarii: iscritti prima tra i forestieri detti *de Ianua*, ottengono la cittadinanza il 17 febbraio 1494, dimostrando di aver abitato a Perugia per 20 anni e diaversi sempre esercitato l'arte dei calzolai. Il 2 gennaio 1496 vengono iscritti al catasto tra i cittadini con una libra minima (II, reg. 14, cc 246r-247v).
- Santes et Marcus filii quondam Bernabey, calcorarii: originari di villa Pitignano, ottengono la cittadinanza perugina nel 1466, in virtù di un decreto del Governatore Giovanbattista *de Sabellis*, in quanto risiedono in città da lungo tempo, dove hanno sempre esercitato la propria arte. Il 22 gennaio 1467 vengono accatastati tra i cittadini nper 25 libbre (I, reg, 24, c 407e v.).
- Ioannes Antonii, calcolarius: il 20 giugno 1459, Giovanni Antonio ottiene la cittadiannza poiché dichiara di aver abitato per 30 annni in città. Il soggetto è oriundo di *Castro Preciarum* (I, reg 26, c,344r r v.)
- Gostantius Bartholomey, calcolarius: all'atto dell'accatastazione, nel 1440, Costanzo dichiara che dopo 40 anni di residenz ain città il padre era stato considerato cittadino e lui chiede che si sia esteso lo stesso privilegio (questo perchè aveva avuto problemi a farsi iscrivere come cives, I, reg.26, c. 297v).

## **Ebrei come stranieri: dallo statuto, integrazioni e confronti**

### **Breve parentesi sui miserabiles**

Come abbiamo visto, analizzare la struttura demografica di una città è un'impresa complicata. Dai dati riportati si evince una "macrostruttura" poiché si è posto in evidenza l'aspetto quantitativo che, ricordiamo, è alla base dell'accatastamento grazie al quale è possibile calcolare l'ammontare delle ricchezze e la composizione patrimoniale dei censiti. Tra questi, non sono compresi i "nullatenenti": nonostante la loro assenza è necessario comunque valutare il loro peso e la loro posizione nel panorama demografico. In un contesto urbano coesistono forze di diversa natura; tutte contribuiscono a definire una logica interna alla realtà sociale. I miserabili, per esempio, possono costituirsi come "sotto-struttura" di un meccanismo basato su rapporti di produzione e tensioni sociali. Gli emarginati non fanno parte a pieno titolo della società civile, ma assumono un ruolo funzionale alla società stessa.

Nel caso perugino, alla categoria "*miserabiles*" vengono ascritti gli ebrei, le prostitute e gli emarginati in senso lato.

Ciascuno di questi gruppi, svolge una funzione nel contesto, ma nonostante ciò sono isolati dalle strutture di cui invece possono godere i cives. Per esempio, i *miserabiles*, consentono ai ricchi cittadini di effettuare donazioni "*pro anima*". Sembra semplicistico, ma all'epoca medievale, questo comportamento costituiva una prassi consolidata come fondare istituzioni benefiche e assistenziali, la cui gestione avvantaggiava i promotori.

Gli ebrei, con la loro attività di prestatori e intermediatori finanziari, erano un elemento importante per la società civile poiché i loro capitali spesso si rivelavano indispensabili per il funzionamento della vita del Comune.

Nella società tardo-medievale, la fabbrica dei poveri è da ricercarsi nel contesto contadino. Se le strutture agrarie e familiari riescono a far sì che queste persone restino nella società rurale, il problema della loro emarginazione in città è molto pressante<sup>1</sup>.

Il rapporto città-campagna, potrebbe essere utile per capire il ruolo giocato in questa logica per il mantenimento dell'equilibrio delle forze sociali. La società perugina, affronterà spesso processi di ruralizzazione e con il conseguente ampliarsi delle strutture fondiarie sarà costretta a gestire in vario modo il flusso di individui costretti a

---

<sup>1</sup> A. Grohmann, *op. cit* vol I, p. 301

lasciare le campagne. Esula dallo scopo di questa ricerca, approfondire l'argomento dei flussi di manodopera in città e delle fasi demografiche relative a cicli economici positivi o negativi. Qui serve ricordare solo che il Comune di Perugia si serviva di elenchi annuali per controllare la situazione relativa al numero dei *miserabiles* presenti in città, elenchi che venivano poi aggiornati con periodici censimenti. Il più antico elenco reperibile dalla cancelleria comunale (presso l'archivio di Stato), risale all'anno 1339, ma comprende i dati di sole due porte, Porta S. Martino e Porta S. Pietro.<sup>2</sup>

Nelle Riformanze del comune del XV secolo, vengono annotati anche in nominativi dei *miserabiles* esentati dal pagamento di ogni sussidio (probabilmente perché il fenomeno del pauperismo diventa in questo periodo più macroscopico). Ad esempio, nel 1441, se ne contano 407; nel 1442, 529; nel 1444, 324.<sup>3</sup>

Un apposito registro della serie “ *Sussidio Focolare* ” elenca i miserabili di tutte le porte dichiarati esenti dall'imposta, per gli anni 1495-1511. Ma chi sono questi soggetti enumerati? Corrispondono a emarginati veri e propri (che quindi bisogna considerare allo scopo di quantificare eventuali sussidi), oppure bisogna leggere i dati con un criterio diverso da quello meramente assistenziale? Un miserabile potrebbe essere considerato anche colui che ha una soglia di reddito particolarmente bassa.

Essere dichiarati in questo modo *miserabiles* comportava la concessione dell'immunità fiscale (accordata allo scopo di attirare in città manodopera e capitali); quindi dagli elenchi cui abbiamo accennato, vanno esclusi tutti i *forenses* che si dichiaravano miserabili allo scopo di ricevere questa immunità, che il governo cittadino concedeva per le ragioni di cui sopra.

Nell'elenco dell'estimo del 1493, per esempio, risultano 187 nominativi di *miserabiles* distribuiti per porte. Si notano ben 7 forestieri: 2 in Porta Eburnea (Ambrogio Tedeschino e Pietro de Croce), 2 in Porta S. Pietro (Albertino de Giannino e Francescho de Matheo d'Agnolo), 3 in porta S. Angelo (Mathia di Guglielmo, tedesco, Giacomo de Petruccio de Cola de Vanne e Pietro de Giovane d'Astolpho).

Essere compresi in un simile elenco, nel caso dei *forenses* non significava necessariamente essere poveri.

Tenendo conto delle già ricordate disposizioni statutarie in materia di allibramento, il fatto che si fosse allibrati per cifre inferiori alle 25 libbre, poteva significare che si trattava di soggetti privi di beni immobili. Riporto di seguito il caso esemplare di uno

---

<sup>2</sup> presso A.S.P., Miscellanea, reg. 27, c 1r e v.

<sup>3</sup> da A. Grohmann, *op. cit.* p. 287, vol I, nota 15. dati presi da A.S.P. *Consigli e riformanze*, reg. 77.

straniero e del suo percorso per diventare cittadino partendo dalla condizione di *miserabiles* (seguendo i parametri di cui abbiamo parlato):

### **Mariotto di Biagio di Tino, calzolaio<sup>4</sup>**

Dall'estimo in cui è descritta la sua posizione, si rileva che gli viene attribuita una Libbra di 240 libbre grosse. Era originario della Villa di Monte di Corno, ottiene la cittadinanza perugina il 10 settembre 1451 per la prima volta e viene iscritto al catasto il 15 settembre successivo per sole 25 libbre. Il 6 giugno 1454, il notaio Bebedictus Tancii, (in base a una delibera del Consiglio dei Priori), cancella il nominativo dal catasto e lo iscrive in quello della villa "*ubi oriundus est*". Il 28 novembre 1454, Mariotto ottiene nuovamente la cittadinanza, dimostrando di aver sempre abitato in città dove ha esercitato l'arte dei calzolari e il 29 dicembre è iscritto di nuovo per 25 libbre. È da questa accatastazione che si vedranno i successivi incrementi costanti che raggiungeranno il massimo di 272 libbre, 9 soldi e 7 denari.

Ma che relazione può esserci tra la dichiarazione ufficiale di *miserabiles* e l'iscrizione al catasto? C'è una relazione tra l'essere *forenses* e tale iscrizione?

Queste domande attendono ancora una risposta.

### **Gli ebrei**

Gli ebrei erano considerati forestieri a tutti gli effetti? In genere, in molte città era prevista una regolamentazione per le comunità ebraiche, soprattutto perché risultavano essere quelle dedite all'attività feneratizia e del prestito.

Volendo azzardare un collegamento con gli esempi forniti dallo studi di M. Treppo, possiamo capire meglio il loro ruolo. Il fatto che la loro presenza in città fosse accettata (pur con molte riserve), potrebbe essere giustificata proprio dal tipo di attività che svolgevano. La soglia della tollerabilità poteva dunque dipendere dalle necessità economiche del Comune!<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> A.S.P. *serie Catasti, I reg. 12 c.502v.*

<sup>5</sup> A. Grohmann *op. cit* che cita a p. 301 in nota 29 A. Fabretti, *Sulla condizione degli ebrei a Perugia del sec. XIII al XVII. Documenti*, Torino 1891

Il primo riferimento alla presenza ebraica a Perugia, risale al 1256 come testimoniato dalle *Reformationes Comunis Perusii quae extant anni MCCLXII*<sup>6</sup> ma l'esistenza di una comunità ebraica in senso "fisico" risale al 1262. In questo caso è importante ricordare il difficile rapporto tra ebrei e comune. Il 7 agosto 1262, il Consiglio dei Priori affronta il problema della presenza della comunità ebraica nel contesto cittadino, dell'esercizio da parte degli stessi dell'attività feneratizia e il livello di interesse richiesto dagli usurai (ma parlare di ebrei comporta sempre il riferimento agli usurai). Nonostante il Comune apponesse molti divieti agli ebrei, la loro comunità continuava a svilupparsi e ad operare in città o nel contado. La ragione di questa presenza è da ricercarsi nella necessità di capitali avvertita periodicamente dell'economia pubblica perugina. La situazione, dal punto di vista finanziario, spesso era deficitaria: lo sviluppo urbano e demografico avvertitosi dal XIII secolo in poi, rendono indispensabile il ricorso al capitale privato, e quello ebraico era spesso disponibile. Per esempio, verso la fine del 1275, gli ebrei concedono un ingente prestito al Comune per sanare una pendenza con il Comune di Trevi.<sup>7</sup>

Dallo stesso registro che ci ha fornito questa informazione, emergono molti nomi di notabili nell'elenco dei fideiussori del comune (relativo al "contratto di cui sopra). Siamo di fronte ad un vero "compromesso" tra comunità ebraica e potere politico. Pur rimanendo per gli ebrei il divieto di risiedere in città e di esercitarvi l'attività usuraria, gli stessi risultano spesso dimoranti in centro per riscuotere i crediti.

### **Dalle *Reformationes*, XCCCLXII**

**(c. 73r)**

*[...] Die VII intrante augusti. Congregato consilio populi Perusii, rectoribus artium... in palatio comunis ad conuocationem ...Item cum dicatur domino capitaneo quod Iudei (ma il riferimento ad un dominus Ranerius Egidii Ebree, risale al 1256) morantur in terra ista et faciunt fenus, quid placeat quod inde fiat. Petrus Sinibaldi consulendo dixit quod instrumenta dupli de occasione mutui de cetero destruantur et non fiant et quod feneratores possint recipere quator denarios pro libra pecunie mutuate tam pro sorte quam pro usuris, et si quis illorum feneratorum facerent fieri simile instrumentum, puniantur in L libris....; statuimus item quod nullus forensis veniat ad mutuandum in civitate Persuii et quod nullus Iudeus veniat ad mutuandum sub usuris nec permaneat in*

---

<sup>6</sup> edizione di Ugolino Nicolini, Perugia 1969

civitate Perusii. [...] In reformatione cuius consoli placuit toti consilio quod Iudei recedant de Perusii hinc ad octavum festi sancte Marie proximi huius mensi et interim non audeant usque ad illud tempus alicui mutuare[...]<sup>8</sup>

Questo estratto delle *Riformanze* si riferisce ad una riunione comunale tenutasi per discutere sull'attività usuraia svolta dagli ebrei, del relativo tasso di interesse e dei divieti ad essi imposti, come quello di non risiedere in città. Compresi anche i forenses

Tralasciando la descrizione delle vicissitudini subite dagli ebrei nel corso del tempo, possiamo riferirci alle norme statutarie che ad essi si riferiscono. Per esempio, il più vecchio statuto del 1279: **nella rub. 10, reg. I**<sup>9</sup> si ingiungeva al Podestà di espellere gli ebrei. Nel giuramento al quale detto Podestà doveva sottostare si legge: “ [...] *Iudeo qui nunc sunt pro tempore erunt et venerint de civitate et comitatu Perusii, expellam et dabo operam, quo ulterius non veniant morari [...]*”. Dunque espulsi e divieto di ritornare a risiedere in città; possiamo presupporre che fossero ancora presenti prima di tale data. Nel 1287, si stabilisce un nuovo concordato tra Comune e ebrei, in base al quale gli stessi sono di nuovo autorizzati a risiedere in città (in A.S.P. *Consigli e Riformanze*, reg 5, cc 230r-231v).

Il Prof. G. Mira, nel suo *Note sulla presenza di una comunità ebraica a Perugia*<sup>10</sup>, ha analizzato tale documento, mettendone in evidenza i punti principali. Nel concordato si stabilisce che:

- le leggi, gli statuti, le riformanze e gli ordinamenti fatti o da farsi in futuro dal Comune di Perugia contro forestieri o i loro beni o che in qualche modo li riguardassero, non si devono applicare agli ebrei e alle loro famiglie, ma si devono applicare anche per loro le leggi che riguardano tutti i cittadini;
- in futuro, il comune di Perugia si impegna a far sì che gli ebrei non vengano danneggiati dalle leggi emanate o da emanarsi contro i forestieri, e a trattarli come cittadini;
- in caso di inadempienza, il Comune accetta una penalità di 10.000 marche d'argento;

---

<sup>7</sup> A.S.P., *Consigli e Riformanze*, reg. 2, c. 165r e v.

<sup>8</sup> questa informazione è integrata da altre sullo stesso argomento in *Liber Petri Parenti, Giudiziario*, Podestà, 2 (LPP, segnatura provvisoria riportata dal Nicolini che è del 1956), dove si riporta il caso di un ebreo fideiussore di un marchese, Guido do Monte Migliano (LPP, c. 194r)

<sup>9</sup> A.S.P., *serie Statuti*, reg. 1 rub. 10

<sup>10</sup> Bologna 1976

- gli ebrei concedono al Comune un mutuo di 4000 libbre di denari *et plus*.

Si potrebbe continuare per molto ancora, ma quello che interessa sapere è che la comunità ebraica attraverserà per molto tempo ancora alterne fortune nel corso degli anni successivi, in base alla volontà e soprattutto alla necessità del governo cittadino di usufruire dei loro prestiti.

A mio avviso, l'esempio proposto dal Mira in questo contesto è utile per illustrare ancora meglio il rapporto ebrei-forestieri: esistono provvedimenti mirati contro i forestieri dai quali verranno esclusi gli ebrei, quindi essere straniero presuppone una condizione di inferiorità? Gli ebrei sono considerati straniero solo quando le loro prestazioni non servono alle casse del comune?

### **Rubrica 65, Statuto del Comune 1342**

Questa rubrica è interessante perché disciplina la presenza degli ebrei nell'ordinamento in modo completo.

*"[...] Fermano lo enfrascripto capitolo de lo statuto vecchio secondo cho giace... Glie giudere, quegnunque sonno fuor de la legge cristiana, en la loro e de la loro ragione e oecunia, la quale avere e recevere deggono per sé o per altre de la citade, condato o destrecto de Peroscia e en ciascuna terra e luoco suietto al comun, odene e deggano essere entese e ragione conseguire enn essa denante a tutte le oficiaglie[...] e che da mo sia sospesa, tolta e revocata onne giuredditione e podestà a glie dicte officia glie de exequire glie estromente d'esse giudere altramente ...cioè che esse giudere solamente possano adomandare en lo enfrascripto modo la metà de la pecunia la qual se conthiene en gle loro estromente e scuotere infra seie agne, cioè el primo anno la sesta parte, el secundo l'altra sesta e cosi via[...]"* In materia di riconoscimento dei crediti, si presuppone che gli stessi siano stipulati per il doppio della somma effettivamente versata e si stabilisce qui che gli ebrei debbano chiedere la giusta somma. La restituzione è effettuabile in sei anni in rate di un sesto, con la possibilità di una proroga.

*"[...] e che passato el dicto tempo de seie agne e esse satesfacte del ditto loro capetale, secondo la forma de glie ditte ordemanenta, esse giudere e ciascun de loro siano chiuse, casse e revocate per autoritate de la presente legge de onne cittadinanza, beneficio e honore de la citade e del contado e destrecto de Peroscia [...]"* I benefici loro concessi erano limitati al periodo per il quale era previsto il credito. È evidente la severità del trattamento e la discriminazione nei loro confronti.

*“[...] le predicte cose se mandeno a executione en tutte e ciascuna capitohlie e contre esse non se possa dire o replicare overo fare che niuno giudece de ragione savio sia licito esse giudere o altre per loro aidare.... E chi contrafarà sia punitò per ciascuna volta en C livere de danare[...].”* Coloro che non osservino le disposizioni contro gli ebrei saranno sottoposti a sanzione.

Dallo Statuto dell’Armario e dai dati catastali emergono notizie circa la procedura di allibramento prevista anche per la comunità ebraica. Dalla tab. 86 (che riporto fedelmente grazie al contributo di A.Grohmann), elenca gli ebrei presenti nei catasti perugini nel XV secolo. Ma prima di passare all’analisi del caso bisogna ricordare che, come per le previoni per la gestione dell’attività creditizia, anche questa procedura non era prerogativa di recente acquisizione. Esistono accatastamenti risalenti al XIII secolo.

### **Statuto dell’Armario, 22 aprile 1453**

#### **Manca rubrica, c.27r**

*“ordianamentum quod judei allibrentur”*

*[...] considerantes quod sit utile oportunum et necessarium vacare solerter circa conservationem et augmentum introitum puplicorum sine quibus res publica stare non potest [...]* si stabilisce che [...] *sit debitum justum et concedens ut omnes judei qui habitant familiariter in ciivitate, comitatu et disctrictus Perusii, habeant libram et catastrum pro bonis que possident et si nulla bona possident habeant libram mortuam videlicet libras 25 ad grossam[...]* Risulta chiaro che l’iscrizione al catasto qui prevista sia dettata dalla necessità del comune di garantirsi ulteriori introiti, tasse calcolate in base alla condizione patrimoniale. Gli ebrei che abitano in città o nel comitato con famiglia potranno “beneficiare” dell’iscrizione, con una libra relativa ai beni da loro posseduti, altrimenti è prevista l’iscrizione minima di 25 libbre grosse.

Dunque, i catasti del XV secolo, sono un’ottima fonte per informazioni sempre più complete anche per questi soggetti

La tabella 86 li elenca in base alla località di provenienza, in genere venivano allibrati tra i forenses. Questo è un catasto particolareggiato. Per esempio:

- una certa *Domina Hora Iosep* Moglie di Alcuino Elye di Imola, è allibrata con il minimo di 25 libbre ed è originaria del Portogallo e accatastato tra i forestieri il 30 maggio 1453 (I, reg. 23, c 560v.), poi il suo nominativo è cassato poiché morta.

- *Iacob Amgistri Elye*, proveniente dalla Francia, è allibrato il 30 maggio 1453 tra i forestieri con una libra morta. Poi cassato perché assente dalla città (I, reg. 23, c. 555v.)
- *Vitale Iacob Vitali*, di Cosenza, provincia di Calabria, anch'esso allibrato il 30 maggio 1453 tra i forestieri per 25 libbre morte. Ha abitato per 15 anni in città e intende continuare a risiedervi per il futuro (I, reg. 34m c. 557 r.).

Su 33 iscritti nell'elenco, ben 21 hanno una libra morta (cioè nel patrimonio non ci sono beni immobili: la limitata presenza di beni immobili è da ricercarsi nei continui spostamenti cui sono costretti gli eberi in quanto popolo "viaggiante"; una condizione che ben poco stimolava l'investimento immobiliare e fondiario.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Grohmann, *op. cit.* p. 316

## **Gli stranieri nell'ordinamento statutario. Alcuni esempi**

Se dunque i *forenses* erano previsti da numerose disposizioni catastali (per necessità fiscali del comune che aveva tutto l'interesse alla dichiarazione di allibramento ai fini di una più cospicua gestione delle entrate e delle imposte sul reddito) , che ruolo assegna loro la legislazione statutaria negli altri campi della vita civile?

Ho scelto le disposizioni dello statuto comunale 1342 che possono esemplificare meglio della “condizione giuridica” degli stranieri: erano questi dei soggetti di diritto?

Presumo che il fatto di essere stati inseriti nella normativa statutaria già possa costituire un valida testimonianza a riguardo, ma come erano “valutati”? esistono forme di discriminazione? E se sì, quanto la legge può giustificare una disparità di trattamento?

Dai dati catastali, non emergono sperequazioni rilevanti, se non quelle attinenti la condizione sociale. Dobbiamo ora analizzare le altre informazioni.<sup>1</sup>

### **Dallo Statuto del 1342**

#### **Gli stranieri nella giurisdizione civile**

rubrica 41, libro III p. 58:

*“ Como se proceda contre glie forestiere non avetante en la città overo destrecto. E come siano citate”*

La rubrica disciplina la citazione in giudizio per i forestieri che hanno commesso un danno a Perugia ma che non sono reperibili in città. Lo statuto prevede termini e scadenze precise per far recapitare al citato la notizia, una procedura ben strutturata che non fa trasparire trattamenti discriminatori.

---

<sup>1</sup> tengo a sottolineare che la maggior parte delle rubriche che riguardano la procedura civile e penale sono previste ai libri II e III del presente statuto. Il libro I contiene norme relative all'amministrazione della cosa pubblica (elezioni degli ufficiali, imposizioni fiscali e così via) e il libro IV regola la gestione delle infrastrutture pubbliche.

Infatti: “[...] *glie forestiere non avetatore de la città o contado dectrecto, se conmettessero alcuno malefitio overo danno en la città et non poderiano comodamente e personalmente a casa essere citate e richieste per loro defese fare[...] prima che contra esso se proceda, la enquisitione fare se degga per la corte de Peroscia e richiedase el comuno de quilla terra de la quale sirà cotale forestiere acusatò*” la citazione, cioè, sarà mandata a spese del comune perugino al comune di provenienza dello straniero, con procedure e dilazioni che dipendono dalla distanza da Perugia “[...] *a tanto che la terra da richiedere per la cagione predicta sia de logne tanto e non oltre per quaranta miglia [...] che dal dì de la presentatione del lectere ad octo dì se venga a defendere[...]*”. Il termine di otto giorni potrà essere dilazionato per tre volte altrimenti “*per vero confesso e contumace condannare*”.

#### rubrica 181 libro III

“*Del cittadino ragione recevente dal forestiere contra el cittadino*”

In questo caso si disciplinano le competenze “territoriali” delle giurisdizioni. Il problema della estendibilità e della validità delle leggi e delle procedure previste da una giurisdizione all’altra è abbastanza complesso: “[...] *nullo cittadino overo contadino overo destrectuale de Peroscia ardisca overo presuma ricevere alcuna ragione overo alcuna actione da alcuno forestiere overo extraneo[...]*”, intendendosi per ragione e azione l’eventuale contenzioso che potrebbe sorgere tra le parti “[...] *el quale non sia de la iuredictione del comuno de Peroscia [...]*. Il tono della norma sembra imposto anche per i cittadini perugini, ai quali dovrebbe estendersi il divieto “ [...] *contra alcuno cittadino del la iuresdictione del comuno de Peroscia a ciò che ciascuno forestiere overo extraneo devente alcuna cosa ricevere da glie predicte overo alcune de glie predicte de necessetà degga en la proscina corte personalmente litigare[...]*”. Vigè cioè il divieto, per cittadini e stranieri, di mescolare le corti nella risoluzione del contenzioso e “*se*

*contrafarà, cotale iuricessione non vaglia. E colije el quale contra la predicta forma la ragione ceduta prenderà, seia ocndannato en quatrocento libre se denare; se sirà del popolo, en doicento libre”.*

rubrica 22 libro II

*“che quilla ragione se faccia al forestiere en la città de Peroscia, la quale se fa a glie Peruscine en la terra de tale forestiere”*

*[...] dicemo e ordenamo che a glie forestiere en la questione civile quilla medesima ragione se faccia e en quillo medesimo modo sieno tractate daglie peruscine e da officia glie peruscine en glie stromente, secondo cho sonno trattate e sonno udite e glie peruscine e forestiere en la terra e città e luoco de la quale è quillo forestiere, el quale domanda en Peroscia a luie essere facta ragione dal Peruscino[...]*” Agli stranieri sembra essere accordato lo stesso trattamento previsto per i perugini in materia di contenzioso vero o presunto. Che vengano trattati come i perugini vorrebbero essere trattati nel caso subissero simili azioni nella città del forestiero. Inoltre: *“[...] e che niuno forestiere, el quale familiarmente aveterà, overo camara evero fondeco averà en la citade de Peroscia, possa essere represo senza avere citatione facta de luie[...]*”.

Simile previsione riflette un certo “garantismo” celato nel rispetto della condizione di straniero. (senza la citazione, nessuno straniero deve essere ripreso)

## Gli stranieri nella giurisdizione penale

### rubrica 58 lib. III

“ *Che el forestiere el forestiere ofendente sia punito co cittadino ofendente cittadino*”<sup>2</sup>  
[...] statuimo che s’alcuno forestiere ofenderà el forestiere en la città, contado overo destrecto de Peruscia, sia punito e condannato al comuno de Peroscia en quilla pena en la quale se punisse alcuno Peruscino ofendente l’altro peruscino, secondo la forma de glie statute[...]”. Cittadini e stranieri, nel caso previsto dalla norma, sono equiparati nel trattamento in caso di offese reciproche (straniero- straniero e cittadino-cittadino). La disciplina della questione prevede che il fatto si sia svolto in città: per il principio della “territorialità della giurisdizione”?

### rubrica 152 lib. III

“ *Del forestiere offendente Peruscino, cittadino, contedino overo destretuale de Peroscia*”

Questa rubrica è complessa poiché contiene molti principi di cui abbiamo fin qui discusso. Il trattamento previsto per i *forenses* in caso di delitto abbastanza grave (*ofendente*, come vedremo, è un termine che implica dicesse fattispecie per cui è previsto il reato penale) dipende dal tempo che hanno vissuto (o vivono) in città, condizione da cui dipende lo status di straniero in questo caso. In genere, queste prescrizioni sono più severe per la gravità dei reati, come l’omicidio.

[...] se alcuno forestiere uciderà overo percoterà overo ferirà alcuno Peruscino cittadino, contadino overo destrectuale de Peruscia en la città o contado o destrecto, con ferro , mazza, ligno o altra cosa apta a nuocere[...] en lo capo sia punito sinchè muoia[...] Questa previsione riguarda il trattamento per lo straniero in caso di reati come quelli descritti, ma cosa prevede la legge per il cittadino? “[...] e se altramente ofenderà alcuno cittadino... sia punito secondo el maleficio che farà en quactrotanta

pena che fosse punito el peruscino che ofendesse contra l'altro peruscino[...]" in questo caso, non vedo però il riferimento al reato di omicidio ma se "altramente ofenderà". [...] e se la concordia se facesse entra glie dicte forestiere e peruscine de quille engiurie de le quale se può fare concordia, secondo la forma deglie statute, volemo che el dicto forestiere, nonostante la concordia degga pagare al comuno per lo maleficio che cometerà contra el peruscino, secondo la forma se concordia entre glie dicte non fusse.[...]"]. Ciò vuol dire che nella prassi, probabilmente poteva verificarsi una sorta di accordo tra cittadini e forestieri per i reati cui si poteva trattare, ma nella legislazione formale, lo statuto non concedeva agli stranieri questa possibilità.

La rubrica contiene anche una definizione di straniero relativa ai reati gravi (nella prima parte la si riferiva alle possibilità di accatamento): "[...] ma glie forestiere se entendano essere, overo ofendano o sieno offese, quanto a glie maleficie e delictie, tucte coloro glie quaglie non stectero overo avetaro overo non staronno overo non aveteronno en la citade overo borghe de Peroscia per tempo de diece angne continuamente e non faronno entre dicte tempo glie servitie e l'altre ofitie con glie uomene de Peroscia[...]" Il termine di trent'anni (durante il quale il forestiero doveva dimostrare di avere abitato stabilmente in città) previsto dalle normative sull'accatamento, è qui ridotto a 10 perché si tratta di materia penale. Infatti "[...] quiglie forestiere, glie quaglie stectero e avetaro overo staronno overo avetarono per lo tempo che deie venire e per lo tempo dicto de diece angne continuamente e faronno entro dicto tempo glie servitie con glie uomene de Peroscia, siano avute e tractate e tractere se deggano, quanto a maleficie e delictie, per cittadini peruscine[...]". Bisognerebbe dunque riproporre l'intera disciplina penale per capire fino in fondo le differenze di trattamento. In linea generale, non si verificano gravi sperequazioni.

---

<sup>2</sup> le ingiurie e le offese vengono disciplinate dalla procedura penale in quanto reati penali.

*“[...] se alcuno popolare ofendesse cotale forestiere, sia punito cusì co se cotale ofesa avesse facta overo avesse commessa overo connectesse contra popolare, ma se cotale forestiere ofendesse alcuno popolare Peruscino, sia punito de doppia pena che punire se dovesse el popolare peruscino se essa ofesa avesse commessa overo commettesse contra el popolare[...]”. Previsto per lo straniero il raddoppio della pena rispetto ad un contenzioso tra due popolari. Ma chi si intende per *popolari*? Nel caso in cui, invece, predetti forestieri siano dottori, si prevede che non siano puniti durante le ore del loro esercizio, mentre se sono scolari, durante le ore di studio perché in attività come queste, si “interagisce “ con la società civile.*

*“[...] dicemo che quignunque forestiere avetò overo avetarà per lo tempo che deie venire per tempo de quarante angne continuamente en la città de Peroscia e averà la livera sua en la città overo borghe e averà casa e vigne le quale non avesse comparate en fraude, per cittadino sia avuto e trattato e goda del privilegio deglie citadine en tutte le cose[...]*. Ribadita la definizione di cittadinanza per i forestieri; il termine di quarant’anni di residenza in città e le proprietà legittimamente dichiarate, presuppongono l’equiparazione con i cives.

La norma contiene inoltre alcuni riferimenti alla previsione per i figli illegittimi non dichiarati, di essere trattati come forestieri. Dunque nel pensiero dei compilatori, prevedere le differenze di trattamento così come le abbiamo riportate, significava discriminare la posizione dei forenses.

rubrica 137 libro III p. 155

*“ Che el forestiere portante l’arme sia punito co cittadino ”*

*“[...] nullo forestiere porte alcune arme. E se contrafarà, sia punito per ciscuna fiada e ciascuna generatione d’arme secondo co sonno punite glie peruscine citadine[...]*”.

La disciplina del porto d’armi, in questo primo comma, sembra non prevedere distinzioni tra cives e forenses ma *“[...] gli albergatore overo hoste overo famiglie loro*

*denuntieno e dicano a glie forestiere venente a albergare volente en le loro case che deponano l'arme. E se non deponessero, seronno punite per ciascuno che contrafarà en la pena en la quale se dovesse punire el peruscino portante l'arme [...]".* Gli albergatori di stranieri devono dunque denunciarli. Saranno esclusi dal divieto *“gli ambasciatore venete a Peroscia e non sapente”*

Il fatto di accomunare il trattamento per il reato cittadini e stranieri, presuppone che non ci sia una disciplina separata per i cives.

## L'usura

### rubrica 182 lib. III

*“ de la usura non da togliere per glie forestiere oltre tre denare per libra”*

Altre informazioni relative all'usura e alla gestione del credito da parte degli ebrei (risultano prevalere in questa attività) sono state riportate nella prima parte. A questo punto del nostro lavoro, riportiamo le integrazioni statutarie.

*[...] nullo forestiere el quale sua venuto overo verrà ad avetare en la città overo borghe de Peroscia, el quale preste ad usura la sua pecunia, togliere degga, né presuma per usura overo merto de pecunia la quale presterà oltre tre denare per libra en ciascuno mese[...]*. La norma disciplina la soglia del tasso di interesse lecito, tre denari per libra, oltre il quale si prefigura il reato di estorsione. Sembra che l'attività usuraria sia prevista fino ad una certa soglia di prestito. *“[...] e se contrafarà, venticinque libre de denare al comuno de Peroscia per nome de pena pagar sia costrecto [...]”*. La pena per il reato è pecuniaria

### rubrica 7 libro II

*“ Enfra quanto tempo la exceptione usuraria e de la simulatione se prouve”*

### rubrica 66 libro II

*“ Como e quando siano costrecte glie devetore de glie forestiere userare e glie devete contracte nante el tempo del vecchio statuto”*

*[...] glie forestiere e veneticce userare, de glie quagle en lo statuto vecchio, deggano procedere en al pecunia radomandare, de la quale en lo ditto statuto se conthiene[...]*

Questa rubrica rimanda al vecchio statuto per la disciplina dei debiti contratti secondo le previsioni in esso contenute. Non si specifica quale statuto si tratti, per cui mi risulta difficile poter procedere ad una valutazione comparativa.

## rubrica 67 libro II

*“como se sequestreno glie biene de glie forestiere devetore de glie peruscine citadine”*

Previsione del sequestro dei beni mobili di debitori forestieri nel caso non assolvano un debito contratto con un perugino. Non ci troviamo di fronte ad un reato per usura, ma ho ritenuto ugualmente utile proporre una norma contenente informazioni relative al rapporto debito-credito. La rubrica disciplina il caso del debito contratto da uno straniero con un perugino *“[...] sia cosa che molte peruscine che aggiano contracto o contraggano con le forestiere e en le terre onde sonno egle devetore degle peruscine giustizia non truoveno e convenevole sia che quilla ragione se renda agle peruscine, statuimo che se alcuno Peruscino sirà creditore d'alcuno forestiere e mustrerà per pubieco entrumento overo per messo overo per lettere da parte del comuno de Peroscia el signore de quilla terra de la qual sarà cotal forestiere overo el giudece denante al quale è la questione... che s'adomandasse che cotal strumento mande ad executione e quillo non manderà ad executione en lo modo che se mandeno ad executione le cose en la città de Peroscia,[...]”*. Il perugino potrebbe non aver risolto il contenzioso relativo alla risoluzione del credito contratto con lo straniero secondo le norme del paese di provenienza del debitore, per cui la norma stabilisce che sia l'ufficiale del comune perugino ad intervenire (ma le giurisdizioni si sovrappongono?). Quindi *“[...] che la podestà e 'l catepanio e ciascun altro oficiale overo giudece del comune de Peroscia possa e degga, a pena de V livere de denare, fare sequestrare de glie biene moveglie de coloro de la terra onde fosse cotal devetore forestiere, a petizione del credetore, enfina la auantitade la quale devesse recevere el ditto peruscino[...]*” Il sequestro verrà applicato ai beni mobili, per una quantità sufficiente a coprire il valore del debito, a titolo di petizione. Se gli ufficiali non dovessero provvedere al sequestro, saranno multati per V libre. *“ [...] e stieno en sequestro en finatanto che sirà al Peruscino de le cose adomandate sodisfato[...]*”.

Interessante anche il caso in cui il cittadino perugino

venga derubato in un luogo non soggetto alla giurisdizione del comune di Perugia: la procedura è la stessa descritta prima, ma ancora una volta ci troviamo di fronte al problema della divisione delle competenze per giurisdizione. Infine, è previsto che la norma non si applichi nel caso in cui il provvedimento di sequestro sia rivolto a “*cavaliere soldate forestiere del comuno de Peroscia*” poiché “*en tale modo empedement e servire non possono a tempo necessario al comuno [...] statimo che giamai le oficiaglie le predicte contraffacesse, e sia confdannato en L livere de denare[...]*”. I soldati stranieri al servizio del comune: un altro campo di indagine di notevole interesse.

### **Conclusioni**

Studiare la presenza dei forestieri in un comune è impresa difficile. Le difficoltà maggiori derivano dal rilevante numero di fonti che si possono analizzare a questo scopo, che appartengono alle categorie più disparate. Grazie ai riferimenti che sono riuscita a trovare nella bibliografia, mi è stato possibile ricostruire una sorta di percorso “inverso”: partire dalle fonti catastali per giungere a quelle statutarie, di cui le prime sono diretta emanazione. L’una cosa, dunque, non può escludere l’altra. A Perugia gli stranieri erano meglio considerati nelle norme relative alle procedure di accatastamento, nel senso che non ho notato una differenza nel trattare *cives* e *forenses* poiché tale procedura era prevista per gestire meglio le entrate e l’imposizione fiscale (a tutto vantaggio delle casse dell’amministrazione). Nello statuto, invece, le previsioni più “severe” si riferiscono alla materia penale, ma in generale non sono discriminanti. È lecito chiedersi, se questo atteggiamento sia dovuto alla “mentalità” dei legislatori perugini oppure alla posizione accertata della presenza straniera in città. Ne emerge un quadro equilibrato, soprattutto in materia di “divisione delle giurisdizioni”, anche

questo, probabilmente dovuto alla cognizione che in quel periodo si aveva delle estendibilità-validità giuridica delle norme al di fuori dei confini cittadini.

Infine, non bisogna dimenticare il tipo di attrazione che un centro come Perugia poteva esercitare sugli stranieri. Infatti, non essendo una città portuale, per esempio, oppure un centro fieristico o quant'altro di importanza considerevole (come Genova, Venezia), di sicuro non aveva lo stesso ruolo in un sistema di relazioni reciproche tra città, né poteva considerare gli stranieri allo stesso modo di centro in cui questi erano più inseriti e "necessari".

## Appendice

### Breve riferimento allo statuto di Ascoli Piceno, MCCCLXVII.

Riporto ora un breve riferimento allo statuto della città di Ascoli Piceno del 1377; integrazione utile per accostare le successive trattazioni previste per le materie che ho scelto di elaborare in materia di *forenses* nella seconda parte.

Ascoli è stato l'ultimo comune delle Marche a darsi uno Statuto. Nella contigua contea abruzzese, i comuni sorsero più tardi e furono presto soppressi dalle fomme feudali del Regno Meridionale. Ascoli, liberatasi dalla signoria vescovile, si eresse a comune nell'anno 1185 prevedendo la figura dei Consoli e del Podestà. Dopo un breve dominio degli Estensi, il comune nel 1216 passò alle "dipendenze" del Papa fino al 1242, quando subentrò l'Impero (1242. 1266), con un breve fuggente ritorno del potere papale tra il 1250 e il 1259. In questo periodo, non ci sono tracce dell *societas populi* e del comune popolare.

Tra le prime redazioni popolari degli Statuti, si ricordano quelli più importanti per l'Italia centrale di Siena 1310, Firenze 1325, Perugia 1342. Il comune di Ascoli si rese indipendente approfittando della debolezza del papa, tra il 1335 e 1348 (con breve interruzioni dovuti ai tentativi di Roma di sottometterla). Poi nel 1377 con lo statuto si afferma definitivamente. Insieme gli statuti di Firenze, Siena, Perugia ed Ascoli, formano un corpo legislativo che ben evidenzia l'istinto di auto-affermazione politica di queste città, e per il resto dell'Italia centrale, diventano un riferimento.

Questo statuto è diviso in due parti, Comune e Popolo; gli elementi più antichi delle norme precedenti, sono confluite in quello del Comune. Nacque da un'esigenza molto sentita di riforma generale voluta dalla società stessa ma nella sostanza si presenta più come una rielaborazione legislativa che come costruzione *ex novo*. Ci lavorò, tra gli altri, il notaio *Niccolò de Iohanni de Perusia*.

Il più antico statuto del comune, dovrebbe risalire al 1253; notizia che si trae da una lettera di cittadinanza contenute nel *Quinternone* del Comune. Il 14 settembre del 1253,

un certo Veniero Assaltus, giurò alla cittadinanza al “sindaco”, secondo le formule previste: “[...] *et solvavit et reservavit sibi beneficium statuti comunis predicti*[...]”<sup>1</sup>.

### **Rubriche tratte dallo statuto del 1377**

LIBRO II n. 14: “ *de la quistione inter ciptadino et forestiero*”

LIBRO III n. 2: “ *de le citanze da farse ne li malefitii et che in quelle se ponga la casione; in che forma se citeno li forestieri*”

LIBRO III n. 33 “ *de quilli che porta l’arme; che li hosti sia tenuti a denunciare a li forestieri non portano l’arme*”

LIBRO III n. 45: “ *de la pena de li forestieri che assalta ciptadini e chi se entende essere forestiero*”

LIBRO IV n. 3: “ *che li ciptadini per se vindicarse in persona et ne le cose contra li forestieri*”

LIBRO IV n. 14: “ *de le injirie e de li demni dati facti per li forestieri a li ascolani et per li recturi punierse*”

LIBRO III n. 90: “ *che li cambiaturi overo li prestaturi etiam forestieri non habia conversione con lu potestà*”

---

<sup>1</sup> dalla prefazione allo Statuto di Ascoli curato da Pietro Sella, 1916, p. XV